



## DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022 N. 73 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022, il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 denominato "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e del rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali", cosiddetto Decreto Semplificazioni, entrato in vigore il 22/06/2022, riguardante una serie di semplificazioni in materia fiscale e tributaria.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più importanti novità previste dal suddetto decreto.

### **ART. 2 - DEMATERIALIZZAZIONE SCELTA 8, 5 E 2 PER MILLE NEL CASO DI 730 PRESENTATO TRAMITE SOSTITUTO D'IMPOSTA**

Viene dematerializzata la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta.

In particolare, inserendo il comma 2-bis all'art. 37, D.Lgs. n. 241/1997 (contemporaneamente viene abrogato l'art. 17, comma 1, D.M. 31 maggio 1999, n. 164) viene disposto che i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

- a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- b) consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
  - il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  - il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  - il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  - il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  - il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
- d) comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica, entro i predetti termini, il risultato finale delle dichiarazioni;
- e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Tale nuova modalità è applicabile in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022.

### **ART. 3 - MODIFICHE DEL CALENDARIO FISCALE**

All'art. 3 vengono differite alcune scadenze fiscali:

- Art. 3, c. 1: la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre deve essere effettuata entro 30 settembre di ciascun anno, invece che entro il 16 settembre;
- Art. 3, c. 2: viene prorogata la data dell'invio degli elenchi INTRASTAT. I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25;



- Art. 3, c. 4 e 5: viene aumentata da 250 a 5.000 euro la soglia per il rinvio del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Tale novità sarà in vigore per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023;
- Art. 3, c. 6: limitatamente per gli anni di imposta 2020 e 2021, viene differito dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

#### **ART. 5 - EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI**

Viene semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, ovvero all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, viene inserito il nuovo comma 6-bis che stabilisce che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate.

#### **ART. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA**

Si prevede, infatti, che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata - direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista) - senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Le novità si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022.

#### **ART. 7 - MODIFICA DELLA VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO**

Si modifica la validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato. Viene previsto che tale attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

#### **ART. 9 - ABROGAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA E DELL'ADDIZIONALE IRES DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009, N. 7**

È abrogata, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011 (art. 9, comma 1).



## **ART. 10 - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI IRAP**

L'art. 10 apporta modifiche apportate all'art. 11, D. Lgs. n. 446/1997, concernente la determinazione della base imponibile IRAP.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata e, pertanto, a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

In primo luogo, viene sostituito il comma 4-octies. In base alla nuova formulazione, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

La deduzione è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Conseguentemente a tale modifica, intervenendo sul comma 1, lettera a):

- viene specificato che la deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prevista dal numero 1) è ammessa in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- viene soppresso il numero 2), che prevedeva, a esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, una deduzione pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- viene soppresso il numero 4), che prevedeva, a esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- viene stabilito che le deduzioni previste al numero 5) sono ammesse in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Al comma 4-bis.1, viene specificato poi che la deduzione dalla base imponibile, pari a 1.850 euro, su base annua, spettante ai soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 euro, compete per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5.

Viene inoltre abrogato il comma 4-quater, che prevedeva per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, la possibilità di dedurre il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale.

Viene riscritto anche il comma 4-septies. Secondo la nuova formulazione, per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

## **ART. 12 - MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ESTEROMETRO**

Vengono ampliati i casi di esonero dalla presentazione dell'esterometro. I soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di:



- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche,
- nonché quelle, purchè di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-oties del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».
- per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.

#### **ART. 13 - DECORRENZA DELLA MISURA SANZIONATORIA PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE**

Viene fissata a partire dal 1° luglio 2022 (invece che dal 1° gennaio 2022) la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, D. Lgs. n. 471/1997.

#### **ART. 16 - SEMPLIFICAZIONI SUL MONITORAGGIO SULLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO ATTRAVERSO INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI E ALTRI OPERATORI**

Intervenendo sull'art. 1 del D.L. n. 167/1990, l'art. 16 riduce da 15.000 a 5.000 euro l'importo oltre il quale gli intermediari finanziari devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'art. 1, comma 2, lettera s), D.Lgs. n. 231/2007 (assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi).

Sono oggetto della comunicazione le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR.

#### **ART. 20 - ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF AI NUOVI SCAGLIONI DELL'IRPEF**

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale



all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

#### **ART. 22 - PROROGA MECCANISMO INVERSIONE CONTABILE**

Viene esteso fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2022) il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile.

#### **ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDICI DI AFFIDABILITA' FISCALE**

Sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 dall'art. 148 del D.L. n. 34/2020 (art. 24).

Viene inoltre disposto che:

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Viene esteso fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2022) il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile.

#### **ART. 35 - PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19 NEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI, DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU ANNO DI IMPOSTA 2021 E DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA TECNICO-SCIENTIFICA E DEL COMITATO PREZZI E RIMBORSO OPERANTI PRESSO L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

Vengono allungati i termini per la registrazione degli aiuti di Stato Covid nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

In particolare, all'art. 35, comma 1, viene previsto che, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:



- dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (art. 35, comma 2).

Il differimento della scadenza del 31 dicembre 2022 per la registrazione degli aiuti nel RNA farebbe preludere alla proroga del termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato, fissato, dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 143438/2022, al 30 giugno 2022.

Intervenendo poi sull'art. 31-octies, comma 1, D.L. n. 137/2020, viene spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi (art. 35, comma 3).

Altra proroga riguarda la dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021: il termine viene slittato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 (art. 35, comma 4).

#### **ART. 36 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' UNA TANTUM DIPENDENTI**

Si esonerano i dipendenti pubblici dal produrre l'autodichiarazione per l'erogazione del bonus 200 euro, di cui all'art. 31, comma 1, del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).

All'art. 36, comma 1, viene infatti previsto che, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'INPS nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 38 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI CON DISABILITA' IN MATERIA DI ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO**

Vengono apportate modifiche alla disciplina dell'assegno unico universale, di cui al D.lgs. n. 230/2021 (art. 38).

In primo luogo, viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera c), viene aggiunta la lettera c-bis), che stabilisce che per i nuclei familiari orfanili, l'assegno è riconosciuto per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.

Viene inoltre disposto che:

- l'importo di 175 euro per ciascun figlio minorenni previsto dall'art. 4, comma 1, è esteso, limitatamente all'anno 2022, per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;
- la maggiorazione di 105, 95 e 85 euro mensili per ciascun figlio con disabilità minore, prevista dall'art. 4, comma 4, è estesa, limitatamente all'anno 2022, fino ai 21 anni;
- nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, di cui all'articolo 5, sono incrementati di 120 euro per l'anno 2022.

Vengono invece slittate al 1° gennaio 2023 le maggiorazioni di 80 euro e di 85 euro previste dai commi 5 e 6 dell'art. 4.